



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdg_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **DIPARTIMENTO RAGIONERIA**

SERVIZIO: **PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO**

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **SINDACO**
ASSESSORATO AL BILANCIO

SG: 492 del 24/11/2022

DGC: 524 del 24/11/2022

Cod. allegati: L1034_006

Proposta di deliberazione prot. n° 26 del 21/11/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 464

OGGETTO: Proposta al Consiglio Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2020, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29.12.2021. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 -Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.

Il giorno 30/11/2022, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

P A

Gaetano MANFREDI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ASSESSORI:

P A

Laura LIETO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(Vicesindaco)

Paolo MANCUSO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

P A

Vincenzo SANTAGADA

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Maura STRIANO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca TRAPANESE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Vicesegretario Maria Aprea*

Il Vice Segretario Generale

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta del Sindaco **Gaetano Manfredi** e dell'Assessore al Bilancio **Pier Paolo Baretta**

Premesso che

- a) dal 23 settembre 2016 è in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18 della legge delega del 7 agosto 2015 n. 124;
- b) le disposizioni del Testo Unico mirano a ridefinire organicamente la disciplina delle società a partecipazione pubblica avendo ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta" (art. 1, comma 1) e "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (art. 1, comma 2);
- c) l'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso che

d) il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma 3, al solo fine di ottimizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, la valorizzazione del patrimonio, quale oggetto sociale esclusivo, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Il Vice Segretario Generale

Tenuto conto che

e) ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 - piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- i. non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e il cui mantenimento, quindi, non risulti giustificabile sotto il profilo della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato;
- ii. ricadano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2:
 - 1) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - 2) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - 3) svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - 4) nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro;
 - 5) abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se non affidatarie della gestione di un servizio d'interesse generale;
 - 6) necessitino di contenere i costi di funzionamento;
 - 7) necessitino di processi di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

Premesso che

f) a mente dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

g) tale provvedimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 20 del TUSP, è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;

h) a mente dell'articolo 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, approvano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

i) la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 del D. Lgs. 175/2016 da parte degli enti locali, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del medesimo decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00;

Premesso, altresì, che

j) con deliberazione n. 71 del 29.12.2021, il Consiglio comunale, preso atto che, con contratto stipulato in data 4.05.2021, la Mostra d'Oltremare S.p.A. aveva ceduto alla Grande Albergo Vesuvio S.p.A. la propria quota di partecipazione al capitale della s.r.l. Palazzo Canino, ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2020, confermando le seguenti determinazioni, assunte con deliberazione n. 27 del 14.12.2020:

Il Vice Segretario Generale

- procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, alla alienazione della sottoindicata partecipazione in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente: City Sightseeing Napoli s.r.l. (partecipazione indiretta pari al 13,24%, delle quote, detenuta per il tramite della propria partecipata totalitaria indiretta Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.), che svolge servizi di trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia;

- procedere ad azioni di razionalizzazione finalizzate al contenimento dei costi per le seguenti società:

- Mostra d'Oltremare S.p.A. (partecipazione pari al 66,31% delle azioni), avente ad oggetto: gestione di spazi fieristici ed organizzazione di eventi fieristici;
- Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. (partecipazione totalitaria indiretta, detenuta per il tramite della Napoli Holding s.r.l.), avente ad oggetto: trasporto pubblico su gomma e su ferro e servizi complementari alla mobilità;
- Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per Azioni (partecipazione pari al 70,33 delle azioni), avente ad oggetto: gestione di mercati agro alimentari all'ingrosso;

- mantenere senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli SpA. (partecipazione pari al 100% delle azioni), avente ad oggetto servizi di igiene urbana ed ambientale;
- Napoli Holding Srl (partecipazione pari al 100% delle quote), holding del trasporto pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità;
- Napoli Servizi SpA (partecipazione pari al 100% delle azioni) avente ad oggetto: facility management, gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, pubblicità e pubbliche affissioni, servizi alla persona, assistenza scolastica e trasporto disabili;

Rilevato che

è) lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2020, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29.12.2021, è il seguente:


Alienazione City Sightseeing Napoli s.r.l.

- l'A.N.M. S.p.A., a fine 2018, ha commissionato una perizia di stima del valore della partecipazione detenuta in City Sightseeing Napoli s.r.l., che è stato quantificato in € 174.805,00;
- L'A.N.M. S.p.A., confermando una determinazione già assunta nel corso dell'anno 2021, ha ritenuto di non avviare la procedura di alienazione per evitare le minusvalenze conseguenti alla perdita di valore delle quote della società partecipata, colpita dalla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19, particolarmente grave nel settore del turismo;
- secondo l'A.N.M. S.p.A., dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società City Sightseeing Napoli s.r.l., previa revisione del loro valore, sarà possibile procedere all'alienazione delle quote possedute;

Azione di razionalizzazione Mostra d'Oltremare S.p.A.

- la Mostra d'Oltremare S.p.A., che pure aveva realizzato nel corso del 2019 alcune delle misure contemplate dal "Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022", approvato dall'Assemblea del 6.09.2018 (a titolo esemplificativo, la definizione transattiva dell'esposizione

Il Vice Segretario Generale



debitoria con Unicredit S.p.A. mediante il rimborso parziale di € 1.300.000,00 a saldo e conseguente stralcio del restante ammontare, pari a circa 3,4 milioni di euro e l'avvio del processo di dismissione degli immobili non strategici), non ha implementato, nel corso del corrente anno, le ulteriori misure previste dal Piano;

- si è concluso l'arco temporale di vigenza del "Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022", approvato dall'Assemblea del 6.09.2018 della Mostra d'Oltremare S.p.A., senza che la società abbia implementato tutte le misure contenute nello stesso;
- il Bilancio di esercizio al 31.12.2021 della Mostra d'Oltremare S.p.A. si è chiuso con un utile di esercizio di € 1.999.044,00;
- il risultato positivo della gestione operativa aziendale è stato determinato dal forte apporto di contributi pubblici a fondo perduto;
- il volume complessivo dei ricavi caratteristici per l'anno in esame risulta inadeguato per remunerare i costi della gestione operativa aziendale;

Azione di razionalizzazione Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.

- in data 09.12.2019, il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di omologazione del piano concordatario presentato dall'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.;
- la società ha integralmente soddisfatto i creditori privilegiati ed ha avviato anche il pagamento dei creditori chirografari secondo le classi previste dal Piano e nel rispetto delle relative percentuali di soddisfo;

Azione di razionalizzazione Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per Azioni

- il Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per Azioni nel mese di febbraio 2020 ha presentato formale rinuncia alla procedura di concordato iniziata a gennaio 2018, a causa del mancato verificarsi della condizione che ne costituiva il principale fondamento, il perfezionamento dell'alienazione della struttura immobiliare destinata al "cash and carry", per il mancato versamento del prezzo da parte del promittente acquirente;
- la società in parola, in data 6 agosto 2020, ha presentato ricorso per l'ammissione ad una nuova procedura di concordato;
- con decreto dell'8.04.2021 il Tribunale di Nola ha omologato il concordato preventivo in continuità della società;
- avverso il provvedimento di omologazione, sono stati notificati formali reclami da parte dei creditori dissenzienti;
- la Corte di Appello di Napoli - V Sezione Civile –, con decreto del 12.01.2022, ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Volla ed ha revocato l'omologazione del concordato preventivo;
- avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, la società ha proposto ricorso per Cassazione in data 11 febbraio 2022;
- attualmente è al vaglio del Tribunale di Nola la istanza della società di autorizzazione a transigere la debitoria per IMU e TASI con il Comune di Volla;

Il Vice Segretario Generale



Ritenuto

l) Doversi proseguire l'azione di razionalizzazione di Mostra d'Oltremare SpA mediante misure di contenimento/efficientamento dei costi di funzionamento, avviata, a seguito dell'approvazione del "Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022" ormai giunto a scadenza, e non completata;

Dato atto che

m) l'Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli SpA, la Napoli Holding Srl e la Napoli Servizi SpA non ricadono in alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 20, comma 2, del TUSP, impongono l'adozione di idonee misure di razionalizzazione;

n) gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:

ACN Srl in liquidazione (partecipazione al 25%);

ELPIS Srl in liquidazione (partecipazione al 100%);

Napoli Sociale Srl in liquidazione (partecipazione al 100%);

Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica ScpA in liquidazione (partecipazione al 53,46%);

Terme di Agnano SpA in liquidazione (partecipazione al 100%);


o) che la durata delle procedure di liquidazione in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);

Richiamati

p) I seguenti atti deliberativi:

- 1) il piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 13.08.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P;
- 2) la conseguente relazione illustrativa sui risultati conseguiti, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 852 del 30.12.2016;
- 3) la deliberazione consiliare n. 6 del 19.02.2018, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- 4) la deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2018, di integrazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- 5) le deliberazioni consiliari nn. 145 del 20.12.2018, 128 del 23.12.2019, 27 del 14.12.2020 e 71 del 29.12.2021, di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

Il Vice Segretario Generale



Rilevato che

q) l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi eventualmente nel DUP 2023-2025;

Letti

l'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 175/2016;

Acquisito

il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto

di trasmettere la presente proposta, a seguito della adozione da parte della Giunta, al Collegio dei Revisori per eventuali valutazioni di competenza

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine N. 18 , firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i seguenti n:

L1034_006_01: Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29.12.2021;


L1034_006_02: Relazione tecnica ricognizione partecipazioni detenute al 31.12.2021.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio

Consolidato

dott. Gianfranco Dentale



Con voti UNANIMI,

Per le motivazioni espresse in premessa

**DELIBERA
PROPORRE AL CONSIGLIO**

1. Approvare, ai sensi dell'art. 20, co. 4 del D. Lgs. 175/2016, la allegata relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2020, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29.12.2021.

2. Approvare, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016, il piano di riassetto delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2021, come da Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Prendere atto che l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha ritenuto di non avviare la procedura di alienazione della partecipazione detenuta nella City Sightseeing Napoli s.r.l. per evitare le minusvalenze

Il Vice Segretario Generale



conseguenti alla perdita di valore delle quote della società partecipata, colpita dalla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19, particolarmente grave nel settore del turismo.

4. Stabilire che l' Azienda Napoletana Mobilità S.p.A, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società City Sightseeing Napoli s.r.l., previa revisione del loro valore, proceda senza indugio all'alienazione delle quote possedute.

5. Prendere atto che si è concluso l'arco temporale di vigenza del "Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022", approvato dall'Assemblea del 6.09.2018 della Mostra d'Oltremare S.p.A., senza che la società abbia implementato tutte le misure contenute nello stesso.

6. Prendere atto che, benché il Bilancio di esercizio al 31.12.2021 della Mostra d'Oltremare S.p.A. si sia chiuso con un utile di esercizio di € 1.999.044,00, il risultato positivo della gestione operativa aziendale è stato determinato dal forte apporto di contributi pubblici a fondo perduto e che il volume complessivo dei ricavi caratteristici per l'anno in esame risulta inadeguato per remunerare i costi della gestione operativa aziendale.

7. Stabilire che la Mostra d'Oltremare S.p.A. prosegua nell'azione di razionalizzazione mediante misure di contenimento/efficientamento dei costi di funzionamento, avviata ma non completata a seguito dell'approvazione del "Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022", ormai giunto a scadenza.

8. Prendere atto che l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A nell'ambito del piano concordatario omologato ha integralmente soddisfatto i creditori privilegiati ed ha avviato anche il pagamento dei creditori chirografari secondo le classi previste dal Piano e nel rispetto delle relative percentuali di soddisfo.

9. Prendere atto che, avverso il provvedimento di omologazione del concordato preventivo in continuità del Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per azioni, sono stati notificati formali reclami da parte dei creditori dissenzienti, che la Corte di Appello di Napoli - V Sezione Civile –, con decreto del 12.01.2022, ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Volla ed ha revocato l'omologazione del concordato preventivo.

10. Prendere atto che, avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, il Centro Agro – Alimentare di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione in data 11 febbraio 2022 e che, attualmente, è al vaglio del Tribunale di Nola la istanza della società di autorizzazione a transigere la debitoria per IMU e TASI con il Comune di Volla.

11. Mantenere senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società, per le ragioni indicate in premessa:

- Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli SpA (partecipazione al 100%)
- Napoli Holding Srl (partecipazione al 100%)
- Napoli Servizi SpA (partecipazione al 100%).

12. Dare atto che resta impregiudicata l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi in attuazione delle misure previste nel Patto per Napoli ex art. 1, commi 567-580 della legge 234/2021

13. Dare atto che gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:

Il Vice Segretario Generale

- ACN Srl in liquidazione (partecipazione al 25%)
- ELPIS Srl in liquidazione (partecipazione al 100%)
- Napoli Sociale Srl in liquidazione (partecipazione al 100%)
- Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica ScpA in liquidazione (partecipazione al 53,46%)
- Terme di Agnano SpA in liquidazione (partecipazione al 100%).

14. Dare atto che la durata delle procedure di liquidazione in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.).

15. Demandare al Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato la notifica del presente provvedimento agli organismi partecipati interessati all'esecuzione dello stesso.

16. Stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

17. Stabilire altresì, che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e smi, e reso disponibile alla Struttura per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, T.U.S.P.


18. Dare atto che il presente provvedimento non comporta, per l'esercizio corrente e per quelli futuri, impegno di spesa e/o diminuzione di entrata.

☐ **(**)** Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

VISTO

Il Ragioniere Generale
dott.ssa *Claudia Gargiulo*



Il Sindaco
Gaetano Manfredi



Il Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio

Consolidato
dott. *Gianfranco Dentale*

L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta

Il Vice Segretario Generale





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 26 DEL 21.11 2022, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2020, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29.12.2021.

Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione

Il Dirigente del Servizio PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì,

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 20/11/2022.... e protocollata con il n. Doc/2022/524....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

parere all'approvazione

21/11/22

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 26 del 21 novembre 2022, Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato, avente ad oggetto:

Proposta al Consiglio *Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2020, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29.12.2021. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.*

Con la proposta in esame si propone al Consiglio ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2020, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29.12.2021, oltre che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, ex art. 20 commi 1 e 2 del citato decreto con adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.

Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente. Nei bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure indicate.

Lo Stato di attuazione del Piano di razionalizzazione evidenzia ancora una volta la necessità che:

- Mostra d'Oltremare spa, attraverso l'adozione di un rigoroso piano di risanamento, raggiunga l'equilibrio economico stabile e strutturale;
- l'adozione dei bilanci d'esercizio avvenga nei tempi previsti dalla norma, recuperando i gravi ritardi accumulatisi;
- vengano velocizzate le procedure di liquidazione in corso;
- Pazienda ANM spa dia seguito senza indugio alla vendita della società City Sightseeing Napoli s.r.l., non appena realizzate le attività propedeutiche di cui al punto 4 del deliberato, in quanto la partecipazione non è detenibile ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 ed unica partecipazione non ancora alienata rispetto a quanto stabilito nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24 del precitato decreto con deliberazione di Consiglio comunale n. 6/2018.

In ultimo, si evidenzia che la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, è tanto più indispensabile, considerati gli impegni assunti dal Comune, ex art. 1, comma 572 lett. c della legge 234/2021, con la sottoscrizione dell'Accordo per il ripiano del disavanzo ed il rilancio degli investimenti.

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale

Dott.ssa Claudia Gargiulo



OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si propone al Consiglio comunale di approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data del 31.12.2020 (approvato con deliberazione consiliare n. 71/2021), di approvare il piano di riassetto delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2021, di prendere atto di specifici aspetti inerenti ad alcune società partecipate. Si propone, inoltre, di dare atto che alcuni organismi partecipati sono già stati posti in liquidazione volontaria.

Il provvedimento è corredato dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Ragioniere Generale ha precisato che *“Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente. Nei bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure indicate. [...] si evidenzia che la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, è tanto più indispensabile, considerati gli impegni assunti dal Comune, ex art. 1, comma 572 lett e della legge 234/2021, con la sottoscrizione dell'Accordo per il ripiano del disavanzo ed il rilancio degli investimenti.”*

Il provvedimento viene proposto in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, in cui si sancisce l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...] In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti [...]”*.


Si evidenzia che al provvedimento risultano allegate la *“Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29.12.2021”* e la *“Relazione tecnica ricognizione partecipazioni detenute al 31.12.2021”*.

Dalla parte narrativa della proposta di deliberazione emerge che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 71/2021, ha effettuato un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente ed ha stabilito, confermando precedenti determinazioni, di alienare la partecipazione indiretta alla City Sightseeing Napoli s.r.l., di contenere i costi per Mostra d'Oltremare S.p.A., Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. e Centro Agro-Alimentare di Napoli S.c.p.a. e di mantenere, invece, senza operare interventi di razionalizzazione, le partecipazioni dirette detenute in Azienda Servizi Igiene ambientale - Napoli SpA., Napoli Holding Srl e Napoli Servizi SpA.

Nella parte narrativa si dà, quindi, conto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato con la richiamata deliberazione di C.C. n. 71/2021, evidenziando le vicende amministrative che hanno interessato le sopra citate società, proponendo all'Organo consiliare di prenderne o di darne atto. In particolare, si rileva:

- con riferimento alla City Sightseeing Napoli s.r.l., che *“L'A.N.M. S.p.A. [...] ha ritenuto di non avviare la procedura di alienazione per evitare le minusvalenze conseguenti alla perdita di valore delle quote della società partecipata [...] secondo l'A.N.M. S.p.A., dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società City Sightseeing Napoli s.r.l., previa revisione del loro valore, sarà possibile procedere all'alienazione delle quote possedute”*; viene proposto, pertanto, al Consiglio comunale di stabilire che ANM proceda *“senza indugio”* all'alienazione delle quote dopo l'approvazione del bilancio di esercizio;

VISTO:
Il Sindaco



- con riferimento alla Mostra d'Oltremare S.p.A., che *“si è concluso l'arco temporale di vigenza del Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018- 2022 [...] senza che la società abbia implementato tutte le misure contenute nello stesso; [...] il volume complessivo dei ricavi caratteristici per l'anno in esame risulta inadeguato per remunerare i costi della gestione operativa aziendale”* e, quindi, si propone al Consiglio comunale di stabilire che la società prosegua nell'azione di razionalizzazione con misure di efficientamento e contenimento dei costi;
- con riferimento ad A.N.M. S.p.A., che *“la società ha integralmente soddisfatto i creditori privilegiati ed ha avviato anche il pagamento dei creditori chirografari secondo le classi previste dal Piano”* concordatario;
- con riferimento al Centro Agro-Alimentare di Napoli, che *“la Corte di Appello di Napoli [...] ha revocato l'omologazione del concordato preventivo; [...] la società ha proposto ricorso per Cassazione [...] attualmente è al vaglio del Tribunale di Nola la istanza della società di autorizzazione a transigere la debitoria per IMU e TASI con il Comune di Volla”*;
- con riferimento agli organismi posti in liquidazione volontaria (ACN, ELPIS, Napoli Sociale, Società per le Iniziative di Recupero di Napoli - Città Storica), che *“la durata delle procedure di liquidazione in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.)”*.

Compete alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, assicurare l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, anche ai sensi del *“Disciplinare - attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati. Controllo analogo”* approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 820/2016 (e modificato con deliberazione di G.C. n. 205/2019) e delle disposizioni contenute nel Capo VIII (controllo sugli organismi gestionali esterni) del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2013.

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, si ricorda che la deliberazione di C.C. n. 71/2021 stabiliva, al punto 19 del dispositivo, che l'Amministrazione comunale, al fine di migliorare gli equilibri economici e finanziari *“in aggiunta a tutto quanto prescritto dal D. Lgs. 175/2016, predisporrà un piano di azione e razionalizzazione finalizzato all'aumento di efficienza gestionale e di innalzamento della qualità dei servizi”*. Si rileva, in proposito, che il presente provvedimento dà atto, al punto 12 del dispositivo, che *“resta impregiudicata l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi in attuazione delle misure previste nel Patto per Napoli ex art. 1, commi 567- 580 della legge 234/2021”*.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Vice Segretario Generale

Maria Aprea

VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 464 del 30/11/2022 composta da n. pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Bando, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/12/2022 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile